

Nota esplicativa del testo in tema di Orario di lavoro e di Mercato del lavoro definito tra Fim, Uilm e Federmecanica con l'accordo del 22 gennaio 2004

Lavori atipici

All'art. 1 bis. – Contratti di lavoro atipici della Disciplina generale - Sezione terza, è stata inserita una premessa che riconferma le normative sul part time e il lavoro interinale (ora lavoro somministrato). Le Parti sono impegnate a definire entro il mese di settembre 2004, anche tenendo conto del confronto a livello Confederale, nuove normative per quanto riguarda la regolamentazione del part time e il lavoro interinale (lavoro somministrato) alla luce delle innovazioni legislative apportate con il Decreto legislativo 276/2003.

Per quanto ci riguarda, su questi temi riproporremo i contenuti delle piattaforme con l'obiettivo di tutelare sempre meglio le lavoratrici e i lavoratori assunti con questi rapporti di lavoro.

Se il confronto non produrrà risultati entro il termine pattuito, si applicheranno le norme di legge per l'intero punto del lavoro interinale e per le sole clausole elastiche del part time. Anche in questo caso Fim e Uilm proseguiranno con determinazione nel confronto.

Sistema degli orari

L'accordo riconferma le normative contrattuali del 1999 (durata giornaliera e settimanale, straordinari, ferie e notturno, ecc.) e apporta solo delle modifiche formali per tener conto della diversa normativa legislativa di riferimento. In particolare gli interventi sono stati attuati sui seguenti articoli contrattuali.

1) Disciplina generale - Sezione terza - Art. 5. - Orario di lavoro.

E' stata eliminata la frase "ai sensi dell'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196," in quanto il riferimento legislativo risulta abrogato dal Decreto legislativo 66/2003.

L'effetto pratico è assolutamente nullo in quanto il dettato della legge 196/1997 citata, così come il decreto legislativo 66/2003 consentono ai contratti nazionali di lavoro di definire i casi nei quali è possibile calcolare la durata settimanale dell'orario di lavoro su base plurimensile, casi che sono gli stessi già previsti nel Ccnl del 1999 (ciclo continuo, stagionalità di prodotto ed eventuali accordi aziendali).

Sono state inserite due note a verbale che prevedono:

- che le Parti nel riconfermare la normativa contrattuale precedente non hanno inteso dare attuazione ai rinvii alla contrattazione previsti nel Decreto 66/2003.
- l'impegno delle parti a incontrarsi entro "90 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 riguardante l'aggiornamento e l'armonizzazione delle attività e delle prestazioni ivi previste con i principi contenuti nello stesso decreto legislativo, per verificarne compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale."

Infatti, il Decreto ministeriale previsto dall'articolo 16 dovrà riguardare, tra l'altro, i lavoratori discontinui e gli addetti ai lavori preparatori e complementari (in pratica le manutenzioni), che già nella precedente normativa avevano in tema di orario di lavoro alcune specificità.

2) Disciplina speciale - parte prima - Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo (e corrispondente art. 7 Disciplina speciale - parte terza)

Il periodo “in applicazione del secondo comma dell’art. 5-bis del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, come modificato dalla legge 27 novembre 1998, n. 409” è stato sostituito con la formulazione “fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell’articolo 5, decreto legislativo 66/2003”, che prevede, come le precedenti norme di legge e contratto, l’esclusione dai limiti di straordinario per alcuni eventi eccezionali (pericolo grave ed immediato, partecipazione a fiere e mostre, ecc.).

Inoltre, viene eliminata la frase, inserita nell’accordo di rinnovo 7 maggio 2003, “fermo restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente articolo”, perché la materia ha trovato una sua sistemazione nella stesura contrattuale.

Infine, con l’inserimento della frase “ai fini retributivi” laddove si tratta del lavoro notturno, viene riconfermato che, nonostante la definizione di lavoro notturno assai più limitata prevista dalla legge 25/1995 e riconfermata dal decreto 66/2003, ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni contrattuali, si considera notturno il lavoro dalla dodicesima ora successiva all’ora di inizio del primo turno per gli operai e dalle 21 alle 6 per gli impiegati.

Disciplina speciale - Parte prima - Art. 14. – Ferie (e corrispettivo art. 12, disciplina generale, parte terza)

Così come previsto dal decreto 66/2003, viene affermato il divieto di monetizzare le 4 settimane di ferie, con la sola eccezione della cessazione del rapporto di lavoro. Nel testo è chiarito che se “per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale” il lavoratore non fruisca di almeno 4 settimane di ferie, non è ammessa la sostituzione del godimento delle, ma queste debbono essere fruite appena possibile.

Si esclude così l’interpretazione, per la verità poco fondata, della norma sulle ferie del decreto 66/2003 che in questi casi prevede la decadenza del diritto alle ferie residue.

Appalti

E’ stato previsto un confronto con le controparti per definire criteri per la distinzione tra appalto “genuino” e illecita interposizione di manodopera, tenendo conto della reale organizzazione dei mezzi di produzione e dell’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.

Roma, 22 gennaio 2004